



TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda sezione civile

N. [REDACTED]

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, rilevato che la liquidazione presenta caratteristiche normative tali da ritenere che l'interessato non perda la legittimazione processuale;
rilevato infatti che a ciò non ostano l'art. 6 l. 3/2012, che qualifica la liquidazione come una procedura concorsuale, l'art. 14 ter secondo cui il debitore deve chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni (con talune eccezioni), l'art. 14 quinquies, sul divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquisire diritti di prelazione;
rilevato infatti che tali caratteristiche sono comuni al concordato preventivo, nel quale l'imprenditore non perde la propria legittimazione a stare in giudizio (Cass. 18823/2017);
rilevato che l'art. 14 novies e 14 decies introducono uno spossamento e una legittimazione attenuati, limitati al patrimonio di liquidazione;
rilevato che l'art. 14 quinquies stabilisce che il provvedimento è equiparato al pignoramento e non a una sentenza di fallimento;
rilevato che il curatore esercita le azioni finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni che compongono il compresi nel patrimonio da liquidare e comunque con l'attività di amministrazione ma non esercita tutte le azioni;
rilevato, soprattutto, che non ci sono norme che impediscano la promozione o prosecuzione di tutte le azioni come previsto dall'art. 43 l.f. (e anche all'art. 83 TUB);
rilevato ancora che non vi è una norma che, analogamente all'art. 43 co. 1 l.f., preveda che nelle controversie anche in corso relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore (norma speculare nel TUB l'art. 84 prevede che la rappresentanza della società vada ai commissari liquidatori quali organi della procedura, che esercitano tutte le azioni ad essa spettanti);
rilevato pertanto che non si può ritenere la perdita della capacità processuale dell'interessato e che l'istanza di interruzione deve essere respinta;
rilevato nel merito che, alla luce dell'eccezione di carenza di interesse ad agire in relazione alla già avvenuta vendita dell'immobile ad opera dello stesso creditore procedente e della natura del diritto sorgente dall'assegnazione della casa coniugale, la causa appare matura per la decisione e tutte le istanze istruttorie delle parti sono superflue;
rilevato che, stante la natura documentale della causa, ricorre il caso di una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta l'istanza di interruzione;
Rigetta le istanze istruttorie delle parti e fissa per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 13/11/2019 ore 12.
Si comunichi.
Padova, 21/7/2019

Il giudice
(Nicoletta Lolli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 22/07/2019

Il Cancelliere
Il Cancelliere - B3
Chiaro